



CITTÀ DI CASALE MONFERRATO

PIANIFICAZIONE URBANA E TERRITORIALE Cod. 7
Servizio Servizi Territoriali

DETERMINAZIONE N. 260 del 04/03/2020

Oggetto:

RIMOZIONE IMPIANTI PUBBLICITARI IN STATO DI ABBANDONO AI SENSI DELL'ART. 10 NORME DI ATTUAZIONE DEL PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI – IDENTIFICAZIONE NUOVI RELITTI

IL RESPONSABILE DEL SETTORE PIANIFICAZIONE URBANA E TERRITORIALE

Visti i seguenti articoli delle Norme di Attuazione del vigente Piano Generale degli Impianti Pubblicitari approvato con delibera GC n. 402 del 1.12.2005 e ss.mm.

Art 10 "Norme transitorie"

10.1 Tutti gli impianti pubblicitari esistenti, al fine della verifica di rispondenza alle normative contenute nel Piano stesso, sono sottoposti a revisione e, nel caso di conformità alle norme del presente Piano, alla conferma dell'autorizzazione in essere attraverso il rilascio di una nuova autorizzazione. A tale scopo è fatto obbligo a ciascun interessato di presentare all'Amministrazione Comunale apposita istanza secondo le modalità indicate al successivo art.14.

Qualora, in ogni tempo, emerga la presenza di un cartello in stato di abbandono, di cui non si conoscano gli estremi di autorizzazione né il proprietario attuale, al fine di ripristinare il decoro urbano e recuperare la superficie pubblicitaria, sarà possibile assegnare la stessa, anche in altro sito, nel rispetto delle norme del presente Piano e del Regolamento, purché il richiedente assuma l'impegno alla rimozione e smaltimento del cartello. (capoverso introdotto con modifica approvata con delibera GC n. 183 del 1.10.2013).

10.2 Tutti gli impianti pubblicitari installati e regolarmente autorizzati all'entrata in vigore del presente Piano, ma non rispondenti alle disposizioni dello stesso, devono essere adeguati o rimossi ove necessario entro 18 mesi dalla sua entrata in vigore, a cura e spese del titolare dell'autorizzazione, e comunque non oltre il periodo previsto dall'autorizzazione. Il mancato adeguamento entro il termine suddetto comporterà la decadenza del titolo autorizzatorio rilasciato ai sensi del comma precedente e il conseguente obbligo alla rimozione immediata dell'impianto.

Art.16 “Pubblicità abusiva”

16.1 Sono considerate abusive le installazioni ed esposizioni pubblicitarie prive di autorizzazioni, per le quali siano stati omessi i dovuti pagamenti, contrarie alle vigenti disposizioni in materia, al regolamento e al piano. Sono parimenti considerate abusive le installazioni ed esposizioni pubblicitarie non conformi alle relative autorizzazioni.

Ricordato altresì che gli impianti pubblicitari aventi natura permanente possono essere collocati su suolo pubblico, in centro abitato, solo nelle postazioni indicate dalla tavola E) e relativo elenco A) del Piano Generale degli Impianti Pubblicitari e che la suddetta tavola E) riporta altresì gli impianti pubblicitari rilevati come preesistenti all'entrata in vigore del Piano.

Vista la precedente propria Determinazione n. 64 del 27.1.2015 che ha approvato un primo elenco di installazioni pubblicitarie su suolo pubblico aventi i requisiti per essere definite in stato di abbandono ai sensi del citato art. 10, assegnando la relativa superficie pubblicitaria anche in altro sito in deroga alle postazioni della Tav. E, purché il richiedente si assuma l'impegno di rimuovere e smaltire l'impianto.

Visto che gli impianti identificati con la determina di cui sopra sono stati tutti rimossi a cura e spese di ditte alle quali sono state assegnate analoghe postazioni pubblicitarie in altro luogo ad eccezione di uno, tuttora presente in piazza Vittorio Veneto indicato al n. 1) della tabella allegato A) alla presente, che la ditta SIPEA Pubblicità con nota pervenuta al protocollo generale n.2957 del 29.01.2020 ha dichiarato di voler rimuovere;

Visto che nel frattempo si è riscontrata la presenza di due ulteriori installazioni pubblicitarie su suolo pubblico in condizioni di degrado e riferite ad attività cessate da anni, inserite nella tabella all. A) ai nn. 2 e 3 e descritte nelle fotografie all. B) alla presente;

Considerato che dalle informazioni assunte è emerso che le installazioni pubblicitarie elencate hanno i requisiti per essere definite in stato di abbandono ai sensi dell'art. 10 sopra citato, in quanto

- sono state collocate in epoca antecedente all'approvazione originaria del Piano risalente al 2005, non sono censiti dalla Tavola E) del piano tra quelli esistenti all'entrata in vigore del Piano e non è stata presentata istanza di verifica e nuova autorizzazione come previsto dalle “norme transitorie”;

- sono con messaggio riferito ad attività commerciali cessate da anni e pertanto inutile e inidoneo ad assolvere alla funzione di pubblicità e propaganda, sia per la collettività che per il soggetto pubblicizzato;

- sono difformi al piano per tipologia, dimensioni, altezza dal suolo, rispetto delle distanze ecc

- sono comunque abusive ai sensi del citato art. 16 del Piano, in quanto da anni non viene versato alcun tributo alle casse comunali per il loro mantenimento perché è venuto meno il soggetto giuridico titolare dell'impianto oltre che soggetto passivo dell'imposta sulla pubblicità ai sensi dell'art. 20 del Regolamento comunale per la disciplina della pubblicità e delle affissioni approvato con delibera C.C. n. 57/94 e ss.mm.;

Vista la sopra citata manifestazione di interesse della ditta SIPEA Pubblicità pervenuta al protocollo generale n.2957 del 29.01.2020 che si dichiara interessata a rimuovere anche l'impianto n. 2 dell'allegata tabella all.A);

Dato atto che per gli impianti di cui ai nn. 2 e 3 della tabella all. A), si sono invitati i soggetti pubblicizzati a procedere alla rimozione, con avvertimento che in difetto l'impianto pubblicitario sarebbe ricaduto nell'ipotesi dell'art. 10 citato.

Preso atto che ogni invito è stato disatteso.

Ritenuto necessario aggiornare l'elenco all.A) degli impianti pubblicitari abbandonati e le fotografie all.B) approvato con D.D. n. 64 del 27.1.2015 con eliminazione di quelli rimossi e l'inserimento di n. 2 ulteriori manufatti.

Considerato che la ratio dell'art. 10 risiede nel perseguimento dell'interesse pubblico al decoro urbano e alla pulizia, alla sicurezza stradale, al rispetto del bene e del patrimonio comune.

Ritenuto di pubblicare all'albo pretorio e sul sito internet del Comune, un estratto della presente determina e gli allegati A) e B) allo scopo di reperire e raccogliere istanze di rimozione e sensibilizzare la cittadinanza alla segnalazione di ulteriori cartelli abbandonati.

Ritenuto infine, per ulteriore garanzia di trasparenza e piena partecipazione, di dare comunicazione diretta della presente determina ai soggetti ai quali è già stata inviata diffida alla rimozione.

DETERMINA

1. di approvare l'elenco dei cartelli in stato di abbandono descritti nella tabella all.A) e nelle fotografie all. B) alla presente per dare avvio alla procedura di rimozione ai sensi dell'art. 10 delle Norme di Attuazione del Piano del vigente Piano Generale degli Impianti Pubblicitari;
2. di pubblicare all'albo pretorio e sul sito internet del Comune un estratto della presente determina e gli allegati A) e B), allo scopo di reperire e raccogliere istanze e sensibilizzare la cittadinanza alla segnalazione di ulteriori cartelli abbandonati.
3. di dare atto che con la presente determina il Comune non assume alcun impegno economico mentre viceversa con l'assegnazione di nuove superfici pubblicitarie in luogo delle rimozioni, potrà incassare la relativa imposta sulla pubblicità;
4. di dare atto che la presente determina va pubblicata all'albo pretorio di questo ente per 15 giorni consecutivi.

Addì, 04/03/2020

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Pianificazione Urbana e Territoriale
MARTINOTTI ROBERTO / ArubaPEC S.p.A.

► Responsabile del procedimento: dott.ssa Maura Aceto
(Art. 16, c. 1, lett. p) del Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE INFORMATICO, firmato digitalmente in tutte le sue componenti, realizzata ai sensi dell'art. 23 comma 2 bis del D.lgs. 82/2005 Codice dell'amministrazione digitale.
Casale Monferrato, 05/03/2020

Il Dirigente

F.to . Roberto Martinotti



CITTÀ DI CASALE MONFERRATO

La determinazione numero 260 del 04/03/2020 è pubblicata all'albo pretorio on line di questo comune dal 04/03/2020 al 19/03/2020

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
MARTINOTTI ROBERTO / ArubaPEC S.p.A.







N.	sito	tipologia	dimensioni superficie espositiva	condizioni	azioni esperite	manifestazioni di interesse alla rimozione per recupero superficie pubblicitaria in altro sito
1	Viale Giolitti - su area verde vicino al Bar Giolitti	cartello monopalo illuminato	da accertare stante l'altezza dal suolo che impedisce una misurazione diretta	indicazione di attività di ristorante chiusa da anni situata in piazzale Aeronautica	Diffida a rimuovere inviata alla ditta pubblicizzata con prot. n. 2837 del 28.1.2020. La società Cosmo, dall'attivazione del servizio di riscossione, non ha mai avuto riscontro di pagamenti	Sipea Pubblicità srl prot. n. 2957 del 29.1.2020
2	Piazza Vittorio Veneto ang. Via della Provvidenza - su area verde	cartello bipalo bifacciale	100 x 100	con pannello totalmente bianco e privo di targhetta identificativa	nessun riferimento circa il titolare/autorizzazione. Cosmo, dall'attivazione del servizio di riscossione, non ha mai avuto riscontro di pagamenti	
3	str. Valenza - area verde svincolo centro polifunzionale	totem	32 mq	indicazione negozio vendita divani chiusa	Diffida a rimuovere inviata con pec prot. n. 23197 del 19.7.2019 alla società SOFA' 3000 srl, rimasta senza riscontro. Avviso che in difetto di rimozione l'impianto sarebbe stato considerato in stato di abbandono ex art. 10 del Piano Ultimo pagameto imposte 2017	—